



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile  
PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Attività tecniche e produttive Servizio Attività Produttive

Rep. 11/2017

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 1 del 03-01-2017

(n. 3 / 2017 del Registro Generale)

Oggetto: PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN MERCATI, FIERE E POSTEGGI ISOLATI IN SCADENZA AL 7 MAGGIO ED AL 4 LUGLIO 2017 - REVOCA APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO E DOMANDA PARTECIPAZIONE

### IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Sindaco n. 5 del 15-02-2016;

**PREMESSO** che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 354 del 20.12.2016, esecutiva, è stato approvato il "Piano dettagliato degli obiettivi- Piano della Performance 2016/2018" come da allegato alla deliberazione medesima;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

**RICHIAMATE** le disposizioni recate dall'art. 5, c. 11, del D.l. 30.12.2016, n. 344, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2016, n. 304, , il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2017;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**RICORDATO** che, secondo quanto prescritto dal comma 1 del citato art. 163, nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato;

**RAMMENTATO** altresì che, ai sensi delle prescrizioni recate dal c. 5 del citato art. 163, nel corso

dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza), per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

**VISTO** il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed in particolare l'art. 70, comma 5, secondo cui *"Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie"*;

**RICHIAMATA** l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del d.lgs. 59/2010;

**VISTO** il documento unitario delle Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza unificata del 05.07.2012, ex art. 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010, in materia di aree pubbliche;

**VISTE** le seguenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche:

- legge regionale 30 agosto 2016, n. 30 concernente: "Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE (Legge europea regionale 2016)";
- la DGR N. 722, del 15/11/2016 "Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28, comma 9 della L.R. 30 agosto 2016, n. 30 concernente: "Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della direttiva 2006/123/CE - Legge europea regionale 2016";
- Determina dirigenziale n.31/DPG015 del 25/11/2016 "Approvazione dell'avviso di avvio delle procedure di selezione, del fac-simile di bando pubblico e del fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso per le assegnazioni di concessioni di posteggio in scadenza nei mercati, nelle fiere e nei posteggi isolati e del fac-simile di bando pubblico e del fac-simile della domanda di partecipazione allo stesso per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alle fiere";

**VISTA** La deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 16-12-2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, recante ad oggetto "Procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggi per il commercio su aree pubbliche in mercati e fiere - Scadenze 2017: Recepimento criteri, tempistiche, modalità delle selezioni e fissazione durata delle concessioni;

**VISTA** la determina n. 528 del 21-12-2016 con la quale si è approvata la ricognizione delle concessioni in scadenza al 7/5/2017 e al 4/7/2017;

**VISTA** la determina n. 537 del 23-12-2016 con la quale si è approvato il bando pubblico e la domanda di partecipazione per le assegnazioni dei posteggi di che trattasi;

**VISTO** il bando – rep- 2702 pubblicato all'albo pretorio comunale e sul sito web del comune di Ortona in data 30-12-2016;

**CONSIDERATO** che il D.L. 30-12-2016, n. 244 “ Proroga e definizione dei termini” pubblicato nella G.U. n. 304 del 30-12-2016, in vigore dal 30-12-2016, all’art. 6, comma 8, recita: “ al fine di allineare le scadenze delle concessioni per il commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018” ;

**RITENUTO** pertanto alla luce del D.L. 244/2016 revocare il bando pubblicato in data 30-12-2016;

### **DETERMINA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Revocare la determina n. 537 del 23-12-2016 con la quale è stato approvato il bando di selezione per l'assegnazione delle concessioni di posteggi per il commercio su aree pubbliche in mercati, fiere e posteggi isolati in scadenza al 07-05-2017 e 04-07-2017 previste dalle norme indicate in premessa ed il conseguente bando rep. 2702 pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del comune di Ortona in data 30-12-2016;
3. Il termine di scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 244 del 30-12-2016 è prorogato al 31-12-2018.

IL COMPILATORE

A.L.

**IL DIRIGENTE**

Dott.ssa COLAIEZZI MARIELLA

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993